



**COMUNE DI SANT'OMERO**

Provincia di Teramo

**PIANO**

**PER LO SVILUPPO DEGLI ESERCIZI**

**PER LA SOMMINISTRAZIONE DI**

**ALIMENTI E BEVANDE**

**ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 12/04/2010**



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

<u>INDICE</u>	<u>PAG.</u>
ART. 01 FINALITA'	3
ART. 02 RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO	3
ART. 03 NUOVA PREVISIONE	3
ART. 04 AUTORIZZAZIONE	4
ART. 05 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO	5
ART. 06 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'	6
ART. 07 RILASCIO AUTORIZZAZIONI ANNUALI	7
ART. 08 VALIDITA'	7
ART. 09 AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE	7
ART. 10 SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA'	8
ART. 11 CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	8
ART. 12 SUBINGRESSO	8
ART. 13 MODIFICHE SOCIETARIE	9
ART. 14 TRASFERIMENTO DI SEDE	9
ART. 15 AUTORIZZAZIONI STAGIONALI	10
ART. 16 AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE	10
ART.17 ATTIVITA' ESCLUSE DALLA PREVISIONE DEL PIANO	10
ART. 18 SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	11
ART. 19 SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE	11
ART. 20 SOMM.NE IN AREE ESTERNE APERTE AL PUBBLICO	12
ART. 21 DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO	12
ART. 22 PUBBLICITA' DEI PREZZI	13
ART. 23 INQUINAMENTO ACUSTICO	13
ART. 24 SANZIONI	14
ART. 25 DEROGHE PER EVENTI ORGANIZZATE DALLA PRO LOCO	14
ART. 26 FISCALITA' DI VANTAGGIO	15
ART. 27 NORMA DI RINVIO	16



# **COMUNE DI SANT'OMERO**

Provincia di Teramo

## **ART. 1 FINALITA'**

Le finalità, gli scopi, gli obiettivi ed i criteri della presente pianificazione sono quelli recepiti dalla legge della regione Abruzzo 16 luglio 2008 n. 11.

In particolare l'amministrazione intende:

- innovare, evolvere e sviluppare la rete degli esercizi pubblici, mediante l'attività di promozione della formazione professionale, della trasparenza e della qualità del mercato, nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della libertà d'impresa;
- tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori, l'informazione e la pubblicizzazione dei prezzi e la qualità dei prodotti;
- riqualificare e valorizzare la rete dei pubblici esercizi per incrementare, da un lato, la loro redditività, e, dell'altro, l'avanzamento della qualità del territorio, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali;
- integrare il settore con tutte le altre attività economiche;
- migliorare l'efficienza della qualità del servizio da rendere al consumatore, adeguando la rete e integrandola alle nuove esigenze.

## **ART. 2 RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE**

Per il puntuale e specifico soddisfacimento delle finalità appena evidenziate, si confermano le zone commerciali già previste nella precedente disciplina transitoria come riportato:

- 1) ZONA A e A1 CENTRI STORICI rispettivamente Capoluogo e Frazione Poggio Morello
- 2) ZONA B area espansione Capoluogo
- 3) ZONA C area espansione Garrufo
- 4) ZONA D restante territorio

## **ART. 3 NUOVA PREVISIONE**

Nell'individuazione dei parametri numerici si è tenuto conto, per ogni zona, delle specifiche vocazioni economiche, sociali e territoriali.

Alla luce dei criteri di programmazione contenuti nella Relazione allegata al presente atto, si stabilisce di fissare un parametro di riferimento pari ad una media di 120 abitanti per ogni esercizio per l'intero territorio comunale, e tenuto conto di quelli già esistenti rimane una disponibilità di autorizzazioni pari a n. 20 da poter concedere.

Pertanto si stabilisce di autorizzare i seguenti nuovi esercizi:

- 1) ZONA "A" e "A1" CENTRI STORICI rispettivamente Capoluogo e Frazione Poggio Morello numero 5 esercizi
- 2) ZONA "B" area espansione Capoluogo numero 5 esercizi
- 3) ZONA "C" area espansione Garrufo numero 6 esercizi



# **COMUNE DI SANT'OMERO**

Provincia di Teramo

4) ZONA "D" restante territorio numero 4 esercizi

e così in totale VENTI nuove autorizzazioni , valide sino alla modifica del Piano.

Nell'ipotesi di cessazione, annullamento, revoca o decadenza dell'autorizzazione, si procede al reintegro della stessa e nella medesima zona.

Si prevede, altresì, altre n. una autorizzazione riservate ai titolari di autorizzazioni stagionali che intenderanno trasformarle in annuale, sempre nell'arco temporale di validità del Piano.

Qualora detta trasformazione non sarà operata, i parametri riservati decadranno e non potranno essere più assegnati.

## **ART. 4 AUTORIZZAZIONE**

L'apertura e il trasferimento di sede dell'esercizio sono soggetti ad autorizzazione comunale.

Il suo rilascio è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti morali e professionali elencati nei commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 1 della L. R. 11/2008 ed al rispetto delle previsioni del Piano, nonché:

- a) alla disponibilità da parte dell'interessato dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- b) all'indicazione, in caso di società, dell'eventuale preposto all'esercizio;
- c) all'autorizzazione sanitaria ed al certificato di prevenzione incendi, ove previsto;
- d) all'accertamento della conformità dei locali ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (*Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande*).

Detta attività, inoltre, può essere esercitata dopo aver rispettato le norme vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, sicurezza, prevenzione incendi ed inquinamento acustico.

L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità per i locali in essa indicati.

Entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione il Dirigente comunale ne partecipa gli estremi al Prefetto, al Questore, all'Azienda U.S.L., alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (CCIAA), nonché alla Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio.

Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico hanno la facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati, e sono abilitati all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rigoroso rispetto delle disposizioni previste dalle



# **COMUNE DI SANT'OMERO**

Provincia di Teramo

singole leggi di settore.

Il nome del preposto all'esercizio, indicato dopo al rilascio dell'autorizzazione, deve essere comunicato al Comune entro trenta giorni dalla nomina.

L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico, esclusivamente adibiti a tale attività, è soggetta ad autorizzazione.

## **ART. 5**

### **PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO**

La domanda di autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata al Comune, previa sottoscrizione della persona fisica legittimata o avente titolo a richiederla.

Deve necessariamente dimostrare:

- a) il possesso dei requisiti professionali e morali;
- b) la disponibilità dei locali;
- c) l'eventuale indicazione del preposto;
- d) la richiesta di autorizzazione sanitaria o Denuncia Inizio Attività Alimentare ai fini della registrazione;
- e) i requisiti d'idoneità dei locali rispetto alle norme edilizie, di prevenzione incendi, di sicurezza e di sorvegliabilità.

A seguito della presentazione della domanda, l'autorità comunale gli comunica l'avvio del procedimento nei modi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento richiede l'integrazione della documentazione mancante o la regolarizzazione della domanda stessa, fissando un termine e avvisando che, decorso inutilmente tale lasso di tempo, la domanda sarà archiviata.

Nel caso in cui sia necessario acquisire elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente, il responsabile del procedimento provvede, ai sensi dell'art 18 della legge n. 241/90 e s. m. i., tempestivamente a richiederli.

In questo caso il termine di novanta giorni inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della documentazione richiesta. Qualora l'interessato non provveda entro il termine assegnato, la domanda sarà archiviata.

Dell'avvenuta archiviazione viene data comunicazione al richiedente. Il responsabile del procedimento può verificare la sussistenza dei requisiti morali e professionali dell'interessato con specifica richiesta agli enti interessati.

Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, in caso di silenzio, la



# **COMUNE DI SANT'OMERO**

Provincia di Teramo

stessa si intende accolta secondo le previsioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 20 della legge n. 241/90 e s.m.i..

## **ART. 6**

### **DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' (DIA)**

Sono soggette a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune, le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esercitate:

- a) nel domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi situati all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- c) all'interno di teatri, sale da concerto, cinema;
- d) nelle mense e negli spacci aziendali e nelle scuole;
- e) negli esercizi polifunzionali;
- f) negli esercizi situati all'interno dei centri commerciali;
- g) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è svolta congiuntamente ad una prevalente attività d'intrattenimento e svago, come ad esempio le sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi, sale da gioco, ecc.;
- h) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti;
- i) negli alberghi e strutture turistico-ricettive.

La somministrazione negli esercizi di cui al presente articolo, ad esclusione di quelli di cui alle lettere b), e) ed h), deve essere effettuata solo a favore di chi usufruisce dell'attività degli esercizi medesimi e negli orari di apertura degli stessi.

Lo spazio in cui si svolge l'attività di cui alla lettera g) non deve superare il venticinque per cento dell'intera superficie del locale.

La dichiarazione di inizio attività deve indicare:

- a) il possesso dei requisiti morali e professionali di cui ai commi da 6 a 10 dell'art. 1 della legge regionale 11/2008;
- b) le caratteristiche specifiche dell'attività da svolgere;
- c) l'ubicazione e la superficie specifica dei locali adibiti alla somministrazione, e, per gli esercizi di cui al comma 104, lettera g), la superficie utilizzata per l'intrattenimento;
- d) la disponibilità del locale ove è esercitata la somministrazione e la conformità dello stesso alle norme edilizie, urbanistiche, igienico-sanitarie, di sicurezza, di prevenzione incendi, di inquinamento acustico e di sorvegliabilità;
- e) l'eventuale preposto all'esercizio.

Nella D. I. A. per l'apertura di mense scolastiche ed aziendali, nei casi in cui la



# **COMUNE DI SANT'OMERO**

Provincia di Teramo

produzione e la somministrazione dei pasti avvengano nella stessa struttura, deve essere specificato che non saranno utilizzate stoviglie e posate di materiale c.d. “usa e getta”.

Il nome del preposto all'attività scelto in seguito alla dichiarazione di inizio attività, deve essere comunicato al Comune entro trenta giorni dalla nomina.

Le attività previste dal 1° comma del presente articolo non sono trasferibili in locali diversi da quelli dichiarati.

Gli estremi delle dichiarazioni di inizio attività (DIA) sono comunicati dal Comune al Questore, all'Azienda U.S.L. e alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché alla Direzione Attività Produttive della Giunta Regionale, Servizio Sviluppo del Commercio.

## **ART. 7**

### **RILASCIO AUTORIZZAZIONI ANNUALI**

Per il rilascio di nuove autorizzazioni l'Amministrazione procede mediante avviso pubblico, da esternare con pubblicazione nell'albo pretorio E SITO INTERNET COMUNALE, nel pieno rispetto del principio sulla trasparenza.

## **ART. 8**

### **VALIDITA'**

Le autorizzazioni e le dichiarazioni d'inizio attività (DIA) si riferiscono alla persona, ai locali ed alle aree esterne indicati, e sono subordinate al permanere dei requisiti di legge.

Hanno validità permanente.

Per le attività stagionali la validità è altresì permanente, ma l'esercizio della stessa è limitato al periodo di tempo indicato sul titolo abilitativo.

Le autorizzazioni temporanee restano valide per il tempo ivi previsto.

## **ART. 9**

### **AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE**

L'ampliamento della superficie è soggetta alla semplice comunicazione che deve essere inviata al Comune.

L'attività di somministrazione può essere esercitata nella parte ampliata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del comune.

Questo accerta il rispetto dei requisiti e presupposti di legge in materia igienico-sanitaria, destinazione d'uso dei locali, compatibilità urbanistica, sicurezza e sorvegliabilità.



# **COMUNE DI SANT'OMERO**

Provincia di Teramo

## **ART. 10**

### **SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA'**

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi anche consecutivi nell'arco dei tre anni.

Qualora l'attività sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma che precede non si applica nei casi di sospensione per:

- a) malattia certificata all'autorità comunale entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza, puerperio, adozioni e affidamenti pre-adoptivi nazionali ed internazionali certificati all'autorità comunale entro trenta giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c) assistenza a figli minori e a consanguinei maggiorenni diversamente abili, come previsto del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*), da ultimo modificato dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350.

Nell'ipotesi di cui alle precedenti lettere b) e c) l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di diciotto mesi.

## **ART. 11**

### **CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'**

Il titolare dell'autorizzazione che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al comune, entro trenta giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale del titolo autorizzativo o la denuncia di inizio attività (DIA).

## **ART. 12**

### **SUBINGRESSO**

Il trasferimento della proprietà O DELLA GESTIONE dell'esercizio per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a comunicazione da presentare all'autorità comunale entro sessanta giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione o dalla data di apertura della successione.

Il subentrante può iniziare l'attività dalla data di presentazione della comunicazione.

Nella stessa il subentrante deve indicare:

- a) gli estremi dell'autorizzazione;
- b) il titolo giuridico che dà luogo al subingresso;
- c) il possesso dei requisiti morali e professionali;



# **COMUNE DI SANT'OMERO**

Provincia di Teramo

- d) **il possesso dell'autorizzazione sanitaria o una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari.**

**Il subentrante riconsegna all'autorità comunale l'originale dell'autorizzazione al fine di permettere il rilascio di una nuova.**

**Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione l'autorità comunale, ove non sussistano impedimenti, procede alla reintestazione dell'autorizzazione.**

**In caso di subingresso per causa di morte del titolare, gli aventi diritto, anche in mancanza dei requisiti morali e professionali, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data del decesso. Decorso il suddetto termine, in assenza dei requisiti sopra richiamati, gli aventi diritto decadono dal titolo autorizzativo.**

**In caso di subingresso per causa di morte del titolare, gli aventi diritto che non intendono proseguire l'attività devono comunicare all'autorità comunale la cessazione o la sospensione dell'attività che non può in ogni caso essere superiore a dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso.**

## **ART. 13**

### **MODIFICHE SOCIETARIE**

**La variazione della natura giuridica, della denominazione o della ragione sociale ed il trasferimento della sede legale che non comporti il trasferimento dell'ubicazione dell'esercizio, nonché ogni altra variazione che non determini subingresso, sono soggette a comunicazione, alla quale deve essere allegata l'autocertificazione del legale rappresentante indicante le modifiche societarie intervenute. Nel caso in cui una società subisce delle modifiche nella compagine sociale che comporti il cambio del legale rappresentante deve darne comunicazione al Comune.**

**Il nuovo legale rappresentante deve altresì produrre alla medesima autorità la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso sia dei requisiti morali che di quelli professionali.**

**Nel caso in cui il legale rappresentante che subentra nella titolarità dell'esercizio sia privo dei requisiti professionali deve indicare nella predetta dichiarazione sostitutiva di certificazione il preposto all'attività.**

## **ART. 14**

### **TRASFERIMENTO DI SEDE**

**Il trasferimento di sede di un esercizio è autorizzabile unicamente all'interno della stessa zona di appartenenza, ed in presenza dei requisiti di legge.**

**Gli esercizi già in attività possono richiederlo in presenza di disponibilità nella nuova zona di un'autorizzazione da assentire, e non devono attendere l'avviso pubblico.**



# **COMUNE DI SANT'OMERO**

Provincia di Teramo

Non è prescritta nessuna distanza minima da osservare tra esercizi consimili, né alcun limite minimo o massimo di superficie, in ossequio al principio della libertà dell'iniziativa economica.

## **ART. 15**

### **AUTORIZZAZIONI STAGIONALI**

L'autorizzazione stagionale può essere assentita nel periodo di tempo che intercorre dal 1° marzo al 31 ottobre di ogni anno solare.

Per tali esercizi il periodo di apertura non può essere inferiore ad un mese, né superiore a 6 mesi.

Per detti esercizi è previsto il rilascio di n. TRE autorizzazioni.

Nell'ipotesi di cessazione, annullamento, revoca o decadenza dell'autorizzazione, si procede al reintegro della stessa e nella medesima zona.

## **ART. 16**

### **AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE**

Possono essere assentite autorizzazioni temporanee in occasione di fiere, mostre, mercati, sagre, manifestazioni religiose, sportive, culturali, politiche e di altre riunioni straordinarie di persone a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, per la durata di effettivo svolgimento della manifestazione, nei locali o nelle aree attigue, e comunque per un periodo non superiore a sette giorni.

## **ART. 17**

### **ATTIVITA' ESCLUSE DALLA PREVISIONE DEL PIANO**

Non sono soggette al rispetto delle norme contenute nel Piano le attività da effettuarsi:

- a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività prevalente di spettacolo, trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi, centri fieristici, nonché congiuntamente ad attività culturali, in cinema, teatri, musei, librerie, gallerie d'arte, internet point, caffè letterario e lounge bar future casinò (spazio bar con sala da gioco, ossia con slot machine e macchine a premi), grandi superfici di vendita non alimentari o esercizi specializzati che ricomprendono anche la somministrazione di alimenti e bevande.

L'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari ad almeno il settantacinque per cento della superficie complessivamente a disposizione per l'esercizio dell'attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi. Non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;



# **COMUNE DI SANT'OMERO**

Provincia di Teramo

- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo codice della strada*) e successive modifiche ed integrazioni, e nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, sui mezzi di trasporto pubblico;
- c) negli esercizi polifunzionali di cui al comma 34, art. 1, L.R. 11/2008;
- d) nelle sedi ove si svolgono le attività istituzionali delle associazioni e dei circoli di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (*Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati*);
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- f) al domicilio del consumatore;
- g) senza fini di lucro e con accesso inibito alla generalità dei consumatori, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
- h) negli alberghi e strutture turistico-ricettive.

Le attività di cui al presente comma sono soggette a denuncia di inizio di attività (DIA) da presentare in Comune; possono iniziare dalla data di ricevimento della denuncia.

## **ART. 18 SOMMINISTRAZIONE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI**

La somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività e opportunamente attrezzati, è soggetta alla dichiarazione di inizio attività (DIA).

E' vietata la somministrazione mediante distributori automatici di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

## **ART. 19 SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE**

Il Comune può vietare la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico.

Il divieto di somministrazione di tali bevande:

- a) può essere permanente o temporaneo;



# **COMUNE DI SANT'OMERO**

Provincia di Teramo

- b) può essere adottato come disposizione generale per tutti gli esercizi di una determinata zona del territorio comunale ovvero come prescrizione data ai sensi dell'articolo 9 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 773/1931);
- c) può essere adottato in occasione di particolari eventi o manifestazioni o anche in determinate fasce orarie per prevenire conseguenze dannose derivanti dall'assunzione di alcolici e superalcolici.

## **ART. 20**

### **ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE APERTE AL PUBBLICO**

Il Comune predispone nel rispetto della normativa vigente i criteri per disciplinare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su aree pubbliche o private, in forma temporanea o permanente, da parte degli esercizi di somministrazione già autorizzati.

## **ART. 21**

### **DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA AL PUBBLICO**

Per la disciplina degli orari è fatta salva la possibilità del Sindaco di intervenire con apposita ordinanza.

L'esercente dell'attività determina l'orario di apertura al pubblico della propria attività, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'autorità comunale ai sensi dei successivi commi.

Il Sindaco determina gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni provinciali delle imprese del commercio, dei consumatori e delle organizzazioni sindacali, aderenti a quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale, garantendo un'integrale copertura del servizio pubblico nel rispetto della quiete pubblica. Gli esercizi possono restare aperti al pubblico da un minimo di cinque a un massimo di diciotto ore giornaliere, salva diversa determinazione dell'Autorità comunale. L'orario può essere differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e della tipologia di attività esercitata. Gli esercenti tali attività hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità comunale l'orario adottato, sulla base dell'attività esercitata, che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti.

L'esercente deve rendere noto al pubblico l'orario prescelto mediante l'esposizione di appositi cartelli. L'orario scelto può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. Essi, inoltre, hanno la facoltà di osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere indicate al pubblico mediante



# **COMUNE DI SANT'OMERO**

Provincia di Teramo

**L'esposizione di specifici cartelli. La chiusura temporanea è comunicata all'autorità comunale nelle forme e nei tempi previsti dalla stessa amministrazione. E', tuttavia, obbligatoria l'esposizione di un cartello ben leggibile e visibile dall'esterno.**

**L'Autorità comunale al fine di tutelare il consumatore, può predisporre programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; in tal caso vi è l'obbligo di osservanza della turnazione e la pubblicizzazione della stessa mediante cartelli visibili e leggibili dall'esterno.**

**Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio anche durante il periodo estivo e le principali festività, gli esercenti sono tenuti a comunicare all'Autorità comunale, entro una data da essa stabilita, il periodo di chiusura. Sulla base di tali comunicazioni l'Autorità comunale, qualora valuti la carenza di servizio, dispone turni di apertura obbligatori.**

**Il Sindaco stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi nel solo caso in cui sono necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica ed alla quiete.**

## **ART. 22**

### **PUBBLICITA' DEI PREZZI**

**L'obbligo della pubblicità dei prezzi per i prodotti destinati alla somministrazione, deve essere assolto con le seguenti modalità:**

- a) per le bevande e gli alimenti da somministrare: con l'esposizione obbligatoria di apposita tabella all'interno dell'esercizio;**
- b) per le attività di ristorazione: con l'esposizione obbligatoria durante l'orario di apertura della tabella dei prezzi sia all'interno che all'esterno dell'esercizio e comunque in luogo leggibile dall'esterno.**

**Se l'esercizio effettua servizio al tavolo il listino dei prezzi deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione.**

**La maggiorazione per il servizio, qualora prevista, deve essere chiaramente esplicitata e portata a conoscenza del consumatore con mezzi idonei e chiari.**

**Anche i prodotti destinati alla vendita per asporto sono soggetti alle norme in materia di pubblicità dei prezzi.**

**Dette previsioni si applicano altresì ai circoli privati aperti solo ai soci, alle mense aziendali, ai bar interni ed alle attività di somministrazione al domicilio del consumatore.**

## **ART. 23**

### **INQUINAMENTO ACUSTICO**

**Ai fini del rispetto della normativa sull'inquinamento acustico (legge 26/10/1995, n. 447 e D. P. C. M. 16/4/1999, n. 215), le imprese che svolgono esclusivamente attività**



# **COMUNE DI SANT'OMERO**

Provincia di Teramo

di somministrazione di alimenti e bevande e che non dispongono di sorgenti sonore significative, devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che espliciti la loro assenza.

In tutti gli altri casi, occorre depositare in comune la "previsione di impatto acustico" redatta da un tecnico a ciò abilitato, prima dell'inizio della relativa attività, o, limitatamente alle attività soggette a DIA, deve essere tenuta a disposizione delle autorità di controllo. Nella DIA, inoltre, occorre indicare la data di redazione della previsione di impatto acustico ed il nome del tecnico firmatario.

## **ART. 24 SANZIONI**

Chiunque svolga l'attività senza la prescritta autorizzazione o quando questa sia stata revocata, sospesa, annullata o decaduta, ovvero senza il possesso dei requisiti morali e professionali, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro tremila a un massimo di euro ventimila ed alla contestuale chiusura dell'esercizio.

Per ogni altra violazione delle disposizioni previste dai commi dal 93 al 137 dell'art. 1 della L. R. 11/2008, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro millecinquecento a un massimo di euro diecimila.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter, modificato dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001 n. 135, e 17-quater del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Il mancato rispetto dei turni stabiliti dall'Autorità comunale è sanzionato con la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato.

Per le violazioni di cui ai commi che precedono l'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie, per la ricezione degli eventuali scritti difensivi, per l'emissione della prevista ordinanza ingiunzione, per l'adozione dei provvedimenti di sospensione, di revoca dell'autorizzazione amministrativa o degli altri titoli abilitanti, è l'Amministrazione Comunale.

## **ART. 25 DEROGHE PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA PRO LOCO**

Ai sensi dell'art. 8 della L. R. n. 30/2004, per le manifestazioni organizzate dalle associazioni Pro Loco iscritte negli albi provinciali, che prevedono la somministrazione di cibi e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico, in deroga alla normativa vigente, il Sindaco rilascia le necessarie autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande previo parere favorevole dell'Ufficio Sanitario competente.



# **COMUNE DI SANT'OMERO**

Provincia di Teramo

Tale deroga è consentita per manifestazioni che non superino le 10 giornate consecutive di svolgimento e a condizione che siano assicurati i requisiti minimi di sicurezza igienica per la manipolazione, il trasporto, la conservazione, la distribuzione e la vendita di alimenti e bevande, per i contenitori e le persone addette.

## **Art. 26**

### **FISCALITA' DI VANTAGGIO**

Per tutti gli interventi che ricadono nei centri storici di Sant'Omro e Poggio Morello del presente piano di sviluppo, il Comuni si impegna a riconoscere in favore degli investitori, agevolazioni in ordine ai tributi locali.

**Il Comune in particolare si impegna:**

- ad applicare aliquote ridotte, nella misura del 50% rispetto al minimo di legge, per l'imposta comunale sugli immobili ICI , per un periodo di anni dieci. L'agevolazione è limitata agli interventi di recupero dei fabbricati utili per l'esercizio dell'attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande e decorre dalla data di rilascio del permesso di costruire. Le agevolazioni decadono in caso di mancata esecuzione dei lavori e di ultimazione dell'opera;
- ad applicare aliquote ridotte, nella misura del 50 % rispetto al minimo di legge per l'imposta di pubblicità di somministrazione di alimenti e bevande , per un periodo di anni dieci;
- a prevedere per la TIA o TARSU tariffe agevolate nella misura del 50% per un periodo di anni dieci, in favore di chiunque realizzi e investe nel recupero e valorizzazione dei centri storici del Capoluogo e della frazione di Poggio Morello.. Le agevolazioni sono limitate alle attività commerciali di somministrazione per i quali gli utenti si impegnano o dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi che comportano un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo e qualitativo che agevoli lo smaltimento e il recupero da parte del servizio pubblico;
- ad applicare consistenti riduzioni, del 50%, sugli oneri di urbanizzazione vigenti alla data dell'intervento edilizio, in favore di chiunque realizzi e investe nel recupero e valorizzazione dei locali commerciali della somministrazione nei centri storici;
- ad esentare nella misura del 50 % dal pagamento di qualsiasi diritto comunale il rilascio del permesso di costruire o DIA relativi a interventi e lavori che ricadono nel piano di recupero dei locali commerciali nei c.s.;

Le agevolazioni del presente articolo decadono quando gli aventi diritto non realizzano gli interventi programmati nei termini previsti dal permesso di costruire, quando l'attività commerciale non abbia inizio in concreto entro i termini di legge e quando l'attività di somministrazione viene cessata.

Allo scadere dei termini, comunque, sono possibili proroghe, in presenza di motivate e documentate ragioni.



# **COMUNE DI SANT'OMERO**

Provincia di Teramo

## **ART. 27 NORMA DI RINVIO**

**Per quanto non previsto dalla presente normativa locale, si rinvia alla legge regionale n. 11/2008.**



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

ALLEGATO 'C' della Delibera di Consiglio Comunale n° 13 del 12/04/2010



- A - A1 - centri storici Capoluogo e
- B - area esposizione Capoluogo
- C - frazione Bartufo
- D - restante territorio

All. 'C'